

Nuovo convegno sul tema della responsabilità civile dell'amministrazione tributaria

Ct e risarcimenti, serve chiarezza

Controversa la giurisdizione del giudice tributario in materia

La Corte di Cassazione in passato ha affermato, da un lato, che il giudice tributario non ha giurisdizione in tema di risarcimento del danno e, dall'altro, più di recente, che invece ce l'ha in materia di rivalutazione monetaria (Cass. 16871/2007), anche se questa è una tipica manifestazione del danno da obbligazione pecuniaria.

Occorre domandarsi il perché di queste due opposte valutazioni. Esigenze di sistematicità dell'interpretazione impongono una visione più coerente della giurisdizione, giacché non è certamente ipotizzabile che la competenza valga per alcuni danni e non per altri. E ancora: ha un senso sostenere (come ormai la giurisprudenza dominante afferma) che la competenza giurisdizionale per ottenere il rimborso delle fidejussioni prestate dal contribuente nel corso del giudizio per ottenere la sospensione della riscossione provvisoria, spetta alle Commissioni Tributarie, se è pacifico che quelle previste per il rimborso ex art. 8, comma 4 dello Statuto del Contribuente non sono controversie concernente un'imposta e neppure un accessorio dell'imposta? Non è una contraddizione sulla portata della giurisdizione tributaria anche questa?

E inoltre, in caso di un danno determinato dalla mancata adozione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un provvedimento in via di autotutela, dopo la riforma del rito amministrativo entrata in vigore nel 2010, siamo sicuri che competente sia ancora il giudice civile (Cass. 698/2010), o la materia non è stata per caso attratta nella sfera del giudizio amministrativo ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 104/2010?

Queste ed altre perplessità sono emerse nel corso del convegno organizzato il 18 febbraio scorso dall'Ordine dei Commercialisti di Roma, sottolineando che non è pensabile che una simile situazione d'incertezza permanga ancora a lungo in una materia così delicata. I cittadini devono poter sapere con chiarezza, prima di

iniziare un contenzioso contro l'amministrazione finanziaria o contro il concessionario per la riscossione dei tributi, quale sia l'organo competente a dirimere la controversia.

I dubbi degli interpreti, degli operatori e dei magistrati devono trovare una soluzione definitiva con un intervento chiarificatore del legislatore, così com'è avvenuto con la riforma del rito amministrativo, attribuendo le controversie in materia di risarcimento dei danni derivanti da atti illegittimi della pubblica amministrazione ai Tribunali Amministrativi.

Alcune recenti pronunzie della Corte di Cassazione inducono a ritenere, in verità con una certa cautela, che, a legislazione attuale, sia già possibile affermare l'esistenza di una generale giurisdizione delle C.T. in materia di risarcimento dei danni consequenziali ad un atto dell'amministrazione finanziaria. Negli ultimi mesi si assiste ad un'altalenante giurisprudenza dei giudici di merito che oscilla da aperture entusiastiche (CTR di Bari n. 36/8/10) all'affermazione di una generale competenza della Commissioni Tributarie, ad altre pronunzie che ribadiscono la competenza del giudice ordinario. La maggior parte dei magistrati tributari, sulla scorta di una tradizionale giurisprudenza che, invero, mostra le prime crepe e la propria inadeguatezza rispetto alle tendenze più recenti della Corte di Cassazione, nega in radice la possibilità che il giudice tributario si possa occupare di questi aspetti.

I relatori del convegno, prof. Mario Cicala, Avv. Alessandro Riccioni e dottor Luigi Luchetti, hanno evidenziato, tra l'altro, come la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. 191/2006) abbia ripreso decisioni già espresse in precedenza ed ulteriormente elaborato il concetto di concentrazione della tutela per blocchi di materie, quale cardine della principio costituzionale del giusto processo (art.111 Cost.). Tale il principio è stato fatto proprio dalla Corte di Cassazione, che lo ha espli-

EVENTI FORMATIVI GRATUITI ORGANIZZATI DALL'ORDINE - MARZO 2011	
01/03/11	La chiusura del bilancio 2010
02/03/11	Le novità sul bilancio d'esercizio 2010
02/03/11	La nuova mediazione civile e commerciale
02/03/11	La conciliazione dei consumatori nello scenario delle ADR. Il rapporto
03/03/11	Normativa antiriciclaggio ed obblighi professionali
03/03/11	La responsabilità amministrativa degli enti in relazione alla normativa sulla sicurezza sul lavoro e al testo unico ambientale
07/03/11	Quarto rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia: la mediazione civile e commerciale, un'opportunità per le imprese
08/03/11	Rapporto di lavoro nelle società cooperative
09/03/11	Successioni e donazioni: aspetti civili e fiscali
10/03/11	Il bilancio d'esercizio e le relazioni
11/03/11	Il regime fiscale della previdenza
11/03/11	D.lgs 39/2010 Novità ed opportunità sulla revisione legale dei conti
14/03/11	La Tariffa Professionale
16-24-31/03/11	Istruzione per la compilazione degli studi di settore
16/03/11	Penale tributario: la valutazione degli attuali rapporti tra fisco e contribuente
18/03/11	Le valutazioni di bilancio e le implicazioni fiscali
21/03/11	Antiriciclaggio
22/03/11	I conferimenti in natura nelle srl
23-25/03/11	Enti no profit: novità 2011
23 /03/11	L'evoluzione del sistema dei controlli in Italia
25/03/11	Novità in materia di processo tributario
28/03/11	Strumenti e normativa di finanza agevolata
29/03/11	Il collegio sindacale e la revisione legale dei conti secondo le disposizioni del dlgs 39/2010
30/03/11	Cessione d'azienda e successione nell'azienda di famiglia: aspetti civili e tributari
31/03/11	Il Dottore Commercialista ed i reati tributari
07 - 14 - 21 - 28/03/11	Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali
08-10-15- 16-22-24-29-31/03/11	Corso di diritto tributario internazionale
23-30/03/11	Corso di base sul diritto del lavoro

Per iscrizione e dettagli su luogo e orario di svolgimento consultare il sito internet www.odcec.roma.it

citato in alcune sentenze (n. 14499/2010) nelle quali ha dichiarato la giurisdizione delle Commissioni Tributarie a risarcire alcuni danni, quali la rivalutazione monetaria ed il rimborso delle cauzioni prestate ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto del Contribuente. Sembrerebbe che la Corte di Cassazione affermi che il frazionamento del giudizio (al giudice tributario l'annullamento dell'atto, al giudice civile il risarcimento del danno causato dall'atto illegittimo) violi il principio costituzionale del giusto processo, che si estrinseca nella concentrazione della tutela.

L'avvocato Andrea Morsillo, componente del Consiglio Superiore di Magistratura Tributaria, dal canto suo, ha auspicato una riforma che attribuisca senza mezzi termini una siffatta competenza alle Commissioni Tributarie, facendo valere la maggiore economicità e velocità di questa magistratura, rispetto a quella civile. Il presidente della Commissione sul Processo Tributario, professor Alberto

Comelli, ha evidenziato che, a seguito di recenti interventi del legislatore, il giudice tributario non possa essere più considerato un giudice speciale, ma ordinario a tutti gli effetti.

In definitiva, gli operatori augurano unanimemente una riforma del D. Lgs. 546/92 nel senso di ampliare il perimetro della giurisdizione tributaria, in modo da comprendere anche ogni questione attinente al danno. Le questioni risarcitorie devono intendersi devolute al giudice del rapporto principale, che è quello tributario, valorizzando il loro profilo meramente rimediabile, in modo da non farle assurgere a materia autonoma, svincolata

dal rapporto sottostante, così come la Corte Costituzionale ha inteso precisare con la sentenza 191/2006. Con una vis atractiva della natura della controversia rispetto alla natura rimediabile della domanda di risarcimento, si risolverebbero tutti i dubbi sulla giurisdizione. Si continuerà ad approfondire questi temi nel convegno organizzato dall'Ordine dei Commercialisti di Tivoli (Grand Hotel Duca D'Este, venerdì 25 febbraio, con inizio alle ore 14,30). Si tratta di una battaglia di civiltà giuridica e di una riforma non più rinviabile, per rendere omogenei principi che hanno già trovato sistemazione in altri campi del diritto.

Pagina a cura dell'



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

Tel. 06/367211 Fax 06/36721220 - ufficiostampa@odcec.roma.it

Verifica periodica dei requisiti di legge

Ai fini della verifica periodica della sussistenza dei requisiti di legge previsti per l'iscrizione nell'Albo, il Consiglio Direttivo ha approvato un apposito modello di autodichiarazione, pubblicato all'interno della sezione riservata del sito web dell'Ordine.

Tutti gli Iscritti all'Albo e all'Elenco speciale dovranno compilare il modello di autodichiarazione ed inviarlo alla segreteria dell'Ordine secondo le modalità indicate, unitamente ad una copia fotostatica del proprio documento di identità.